

Bruxelles, 28 febbraio 2025
(OR. en)

6492/25

LIMITE

ECOFIN 196
FISC 36

Fascicolo interistituzionale:
2024/0276(CNS)

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Accordo politico

I. INTRODUZIONE

1. La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione¹ (direttiva sul secondo pilastro) rispecchia ampiamente, con alcuni adeguamenti richiesti dal diritto dell'UE, le norme tipo concordate nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili ("quadro inclusivo") relative a una riforma delle norme internazionali in materia di tassazione degli utili delle più grandi imprese multinazionali.

¹ GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj>.

2. L'imposizione minima effettiva, che costituisce il "secondo pilastro", si fonda su due regole principali (le cosiddette regole "GloBE") – la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule – IIR) e la regola sui pagamenti a bassa imposizione (Undertaxed Payments Rule – UTPR) – intese ad assicurare che gli utili realizzati dai gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di EUR siano tassati a un'aliquota effettiva di almeno il 15 %. La direttiva sul secondo pilastro è intesa a garantire che i grandi gruppi multinazionali di imprese paghino un livello minimo di imposta sul reddito derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano. Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme devono calcolare la loro aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione in cui operano e versare un'imposta integrativa per la differenza tra la loro aliquota effettiva d'imposta per giurisdizione e l'aliquota minima d'imposta del 15 %. L'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro stabilisce l'obbligo di presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative. La Dichiarazione sulle imposte integrative deve essere presentata utilizzando un modello tipo.
3. Affinché tale sistema funzioni efficacemente, è altresì necessario garantire che le autorità fiscali ricevano e scambino automaticamente le informazioni fiscali pertinenti. A tal fine, l'OCSE ha elaborato un modello tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE - GloBE Information Return o GIR) che le entità che presentano la dichiarazione di grandi gruppi multinazionali di imprese dovrebbero essere tenute a utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione. Di conseguenza, analogamente alle norme del secondo pilastro, la GIR dovrebbe essere recepita nel diritto dell'UE al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

4. In tale contesto, il 28 ottobre 2024 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9)².
5. L'obiettivo principale della proposta legislativa in oggetto è rendere operative le disposizioni della direttiva sul secondo pilastro (in particolare l'articolo 44), che prevede che la prima comunicazione delle informazioni sulle imposte integrative da parte dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala debba avvenire entro il 30 giugno 2026. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso le seguenti misure:
- a) definizione del formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative che le entità che presentano la dichiarazione dei grandi gruppi multinazionali di imprese (che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme del secondo pilastro) sarebbero tenute a presentare e
 - b) integrazione della direttiva 2011/16/UE con disposizioni che stabiliscono un quadro inteso ad agevolare lo scambio delle dichiarazioni sulle imposte integrative tra le autorità fiscali degli Stati membri.
6. Una volta adottata dal Consiglio, la DAC9 dovrebbe essere recepita piuttosto rapidamente nel diritto nazionale da tutti gli Stati membri, al fine di evitare lacune in materia di comunicazione in ambito fiscale. Il calendario per il completamento di tali negoziati rimane pertanto serrato.
7. Il parere del Parlamento europeo sulla proposta legislativa in oggetto è stato adottato il 12 febbraio 2025³. Il Comitato economico e sociale europeo deve ancora rendere il suo parere.

² Doc. ST 15004/24 + ADD 1.

³ P10_TA(2025)0013 (cfr. anche doc. ST 5822/25).

II. STATO DEI LAVORI

8. La presidenza polacca ha dato priorità ai lavori sul fascicolo in oggetto e ha invitato gli Stati membri a concludere i necessari lavori preparatori in tempo utile per la sessione del Consiglio ECOFIN del marzo 2025. Finora, durante il mandato della presidenza polacca, si sono svolte quattro riunioni del gruppo "Questioni fiscali" (il 9 e il 24 gennaio, il 17 febbraio e una riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) il 26 febbraio 2025).
9. A seguito della riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 26 febbraio 2025, la presidenza ha apportato ulteriori modifiche al progetto di direttiva, concordate nel corso di tale riunione (modifiche al considerando 7 e all'articolo 27 quinquies, paragrafo 4 (sostituzione della data con 1° dicembre 2026)). L'ultimo testo di compromesso della presidenza, che rispecchia tali modifiche, figura nel documento ST 6503/25.
10. La presidenza ritiene che il suddetto testo di compromesso dovrebbe assicurare ora il giusto equilibrio e rispondere alle preoccupazioni sollevate dalle delegazioni. Il testo dovrebbe costituire una buona base per concludere i negoziati ed eventuali ulteriori modifiche potrebbero comportare una riduzione dell'attuale livello di sostegno da parte delle delegazioni degli Stati membri. La presidenza si aspetta pertanto che tutte le delegazioni siano in grado di sciogliere le riserve residue e accettare l'ultimo testo di compromesso, in modo da risolvere la questione fondamentale illustrata nella parte III della presente nota.

III. QUESTIONE FONDAMENTALE

Aggiornamenti della Dichiarazione sulle imposte integrative: atto delegato della Commissione o atto di esecuzione del Consiglio (articoli 26 bis e 26 ter e considerando 18)

11. La questione fondamentale in sospeso nei negoziati è trovare un accordo sul metodo da utilizzare per aggiornare il formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative (sezione IV dell'allegato VII della DAC), in modo da mantenerlo in linea con gli aggiornamenti futuri della dichiarazione standardizzata sulle imposte GloBE (GloBE Information Return, GIR) stabilita nell'accordo del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS).
12. Oltre alla possibilità di modificare l'allegato mediante direttiva del Consiglio (nell'ambito della procedura legislativa speciale), sono emerse due opzioni fondamentali:
 - a) i poteri di aggiornare il formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative sono delegati alla Commissione (questa opzione rientrava nella proposta legislativa della Commissione relativa alla DAC9); oppure
 - b) il formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative è adottato mediante atto di esecuzione del Consiglio.
13. Nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 26 febbraio 2025, la maggioranza degli Stati membri ha potuto sostenere la delega dei poteri alla Commissione per l'aggiornamento della Dichiarazione sulle imposte integrative. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno continuato a opporsi a tale soluzione e hanno chiesto che il formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative sia adottato mediante atto di esecuzione del Consiglio e che tale metodo sia utilizzato anche per il rapido aggiornamento della Dichiarazione sulle imposte integrative, qualora emerga tale necessità sulla base di eventuali nuovi sviluppi concordati in relazione alla GIR.

14. In questa fase, nel testo di compromesso del progetto di direttiva, la presidenza ribadisce che i poteri di aggiornamento della Dichiarazione sulle imposte integrative rimarrebbero in capo alla Commissione. Tuttavia, qualora tutti gli Stati membri decidessero di convenire che le competenze di esecuzione sono delegate al Consiglio, il testo di compromesso dovrebbe essere riveduto includendo le modifiche di cui all'allegato della presente nota. La modifica principale consisterebbe nella soppressione della sezione IV dell'allegato VII della direttiva, contenente il formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative.
15. La presidenza auspica che tale questione fondamentale in sospeso sia risolta in uno spirito di compromesso e che tutti gli Stati membri possano giungere a un accordo su una delle due opzioni (delega dei poteri alla Commissione o al Consiglio).

IV. VIA DA SEGUIRE

16. In tale contesto, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- a) risolvere la rimanente questione in sospeso e confermare il suo accordo sul testo di compromesso;
 - b) suggerire al Consiglio di raggiungere, nella prossima sessione, un accordo politico sul testo del progetto di direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9) in vista dell'adozione della direttiva, fatta salva la messa a punto giuridico-linguistica.

**Aggiornamenti della Dichiarazione sulle imposte integrative
mediante atti di esecuzione del Consiglio**

Come indicato nella nota della presidenza, qualora tutte le delegazioni accettassero la soluzione secondo cui la Dichiarazione sulle imposte integrative debba essere adottata mediante atto di esecuzione del Consiglio, occorrerebbe apportare le seguenti modifiche al testo di compromesso della presidenza.

1. Il considerando 18 sarebbe sostituito dal seguente:

- (18) Dato che la presente direttiva rende operativi gli obblighi di dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio e stabilisce il successivo obbligo di scambio della Dichiarazione sulle imposte integrative tra autorità fiscali, e dato che la determinazione del modello per la Dichiarazione sulle imposte integrative è fondamentale per consentire agli Stati membri di effettuare un'adeguata valutazione del rischio e di valutare la correttezza del debito d'imposta di un'entità costitutiva a norma della direttiva (UE) 2022/2523, il che incide sulle politiche di bilancio e sulla sovranità fiscale degli Stati membri, è importante che al Consiglio siano conferite competenze di esecuzione per definire il modello tipo per il gruppo multinazionale di imprese al fine di adempiere agli obblighi di dichiarazione di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio. È pertanto opportuno che il Consiglio, su proposta della Commissione, definisca il modello tipo e proceda successivamente al suo aggiornamento al fine di mantenerlo in linea con il formulario elaborato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.

2. L'articolo 26 bis e l'articolo 26 ter sarebbero sostituiti dai seguenti:

Articolo 26 bis

Modello tipo

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta atti di esecuzione per definire il modello tipo che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese deve utilizzare per adempiere agli obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523.
2. Fatta salva la direttiva (UE) 2022/2523, tale modello tipo è allineato alla dichiarazione standardizzata sulle imposte GloBE di cui all'accordo del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) e a eventuali aggiornamenti di tale quadro.

Articolo 26 ter

Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dal Consiglio dell'adozione degli atti di esecuzione.

3. Di conseguenza, talune altre disposizioni del testo di compromesso richiederebbero modifiche tecniche a causa della soppressione, nel testo della direttiva, del modello della Dichiarazione sulle imposte integrative (sezione IV dell'allegato VII). In particolare:

- a) il considerando 6;
- b) il considerando 15;
- c) il considerando 16;
- d) il considerando 17;

- e) il considerando 18;
 - f) il considerando 19 (soppressione del testo tra parentesi: "(ossia di cui all'allegato VII, sezione IV, della presente direttiva)");
 - g) l'articolo 1, punto 1, della DAC9: (modifica dell'articolo 3, punto 9, secondo comma, della DAC);
 - h) l'articolo 1, punto 3, della DAC9: (l'articolo 8 bis sexies della DAC);
 - i) l'articolo 1, punto 8, della DAC9: (il proposto articolo 21, paragrafo 9, della DAC – soppressione del conferimento di potere alla Commissione);
 - j) l'articolo 1, punto 11, della DAC9: (l'articolo 26 bis della DAC);
 - k) l'articolo 1, punto 12, della DAC9: (l'articolo 26 ter della DAC);
 - l) l'articolo 2 della DAC9;
 - m) l'allegato VII, sezioni I e III, della DAC e la soppressione della sezione IV.
-